

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI - SEZIONE III BIS – NRG 10928/2019

Oggetto: la presente fattispecie è già stata scrutinata e decisa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio, con sentenza di merito Sent. n. 3400/2019 e ribadita di recente anche con Ord. 4887/2019 del 17/07/2019, con cui è stata accertata la legittimità dell'immissione in ruolo con riserva dei docenti collocati nelle Graduatorie Regionali di Merito.

PER: TUNDO SILVIA (TNDSL82B65D862U) nata a Galatina (Le) il 25/02/1982 e residente in Soletto (Le) al Viale Orsini n. 146, con abilitazione all'insegnamento per la cdc A028 conseguita in Spagna presso l'Universidad Cardenal Herrera in data 29/05/2017 tramite Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas), e con domanda di equipollenza presentata nel dicembre 2017, regione per cui ha partecipato al concorso Puglia per la cdc A028, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Cammalleri Anna, in quanto Direttore Generale Ministero dell'Istruzione -Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Esterina Lucia Oliva -Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio II, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Giuseppina Lotito, in quanto Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio IV ATP di Brindisi con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Tiziana Sestan, in quanto Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Maria Assunta Palermo, in quanto Direttore Generale Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BELLE' Anna Maria (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case popolari n. 1-73014- Gallipoli (Le)

MASTROROSA STANISLAO nato il 02/03/1978 e residente in VIA GIORDANO BRUNO 1- 70044- POLIGNANO A MARE (Ba)- A028 PUGLIA

Per l'annullamento e/o nullità

Del provvedimento n. 91 pubblicato il 08/08/2020, a firma del Ministro dell'Istruzione, ed avente ad oggetto *"Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/21"*, se inteso nel senso di impedire alla ricorrente l'immissione in ruolo. Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti di formazione del provvedimento impugnato, ivi comprese eventuali note ed allegati, richiamati nelle premesse e che qui si hanno per integralmente trascritti ed impugnati nei limiti dell'interesse ed in parte qua: *Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e, in particolare, l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante ";* visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante *"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"; vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*

(legge finanziaria 2008)” e, in particolare, l’articolo 2, commi 411 e seguenti; visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” e, in particolare, l’articolo 64; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all’art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo; visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e, in particolare, l’articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità; la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Delega al Governo per la definizione istruzione e formazione professionale”, in particolare l’articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l’articolo 1, commi 729 e 730; visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l’articolo 14, comma 7; visto il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale

scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b); visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688; il decreto del Ministro dell'istruzione 8 giugno 2020, n. 25, recante “Procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159”; visto il decreto del Ministro dell'istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”. visti i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno; visto il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018; considerato che il numero dei posti vacanti e

disponibili, al termine delle operazioni di mobilità, al netto dell'esubero, risulta pari a n. 85.218; considerato che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 12974 del 7 agosto 2020 ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 84.808; che, pertanto, il contingente di nomina in ruolo per il personale docente deve essere rideterminato nel numero complessivo di n. 84.808 posti con riduzione del contingente in proporzione alle disponibilità di ciascuna regione rispetto al totale; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza l'assunzione di 84.808 unità di personale docente; considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa; considerato che, al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, il personale docente in situazione di esubero è pari a 410 unità; considerato che, complessivamente, il contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021 risulta pari a 84.808; ritenuta l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021; sentite le Organizzazioni sindacali.

La ricorrente, inoltre, ribadisce l'illegittimità degli atti già gravati con il ricorso introduttivo:

- a) *Del provvedimento prot. n. 7164H del 19/08/2019 avente ad oggetto "D.M. 688/2019 Operazioni di assunzione in ruolo per l'a.s. 2019/20- scuola secondaria di primo grado- Convocazione per assegnazione della sede- Concorso docenti D.D.G. nn. 85/2018-106/16- Decorrenza giuridica ed economica 01 settembre 2019" a firma del MIUR- USR Puglia- Ufficio IV ATP di Brindisi, Dott. Giuseppina Lotito, nella parte in cui ha inteso la **riserva** come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha pertanto provveduto ad assegnare all'odierna ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitata all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso A028 Puglia.*

- b) *Del provvedimento di nomina prot. n. 21812 del 09/08/2019 a firma del MIUR – USR Puglia- Direzione generale- Ufficio II- Gestione delle risorse umane del comparto scuola- attuazione degli ordinamenti- Istruzione non statale, Dirigente Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, con cui è stata assegnata alla ricorrente la provincia di Brindisi ed è stato previsto l'accantonamento del posto, ove tale provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierna istante di essere per l'appunto immessa in ruolo.*
- c) *Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MIUR - USR Puglia- Direzione Generale, Dirigente dott.ssa Esterina Lucia Oliva, prot. n. 21183, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierna ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 9 agosto 2019, presso la Sala Riunioni, I piano dell'USR Puglia in Via Sigismondo Castromediano n. 123- Bari, per poi dichiarare il solo accantonamento del predetto posto.*
- d) *Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: Del decreto ministeriale n. 688 a firma MIUR in persona del Ministro p.t. avente data 31/07/2019 ed avente ad oggetto "l'autorizzazione per le assunzioni in ruolo docenti scuola a.s. 2019/2020", nella parte in cui ha inteso la riserva come limitativa dell'assunzione in ruolo, senza provvedere ad assegnare all'istante la sede per l'effettiva presa in servizio, limitando al massimo il solo accantonamento del posto, ma senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitata all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle graduatorie di merito ex D. lgs. 59/2017 per la classe di concorso A028 Puglia, nonché di eventuali e pedissequi allegati e note aventi la medesima data. Nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso tra cui: delle Graduatorie definitive di merito e dei rispettivi decreti di approvazione ex d.lgs. n. 59/2017, per la regione e classi di concorso del ricorrente come specificate in epigrafe, nei limiti del proprio interesse, pubblicate dall'USR, in persona del rappresentante legali p.t, sul sito istituzionale dell'ente, nella parte in cui tali graduatorie di merito non sono intese nel senso di permettere all'odierno istante la sua immissione in ruolo, con riserva, in attesa di definire l'iter per l'equipollenza del proprio titolo all'insegnamento, conseguito presso i Paesi membri dell'UE. Nonché, ove occorra, di tutti i decreti di accantonamento dei*

posti non assegnati in ruolo, con riserva, all'istante, in attesa che concluda il suo iter per l'equipollenza. Nonché, del mancato accoglimento della domanda, comunque trasmessa dall'istante ai fini della sua immissione in ruolo. Nonché di ogni eventuale calendario di convocazione, se inteso in senso escludente l'istante dalla sua immissione in ruolo. Nonché di qualunque ed eventuale decreto con cui è stato disposto l'accantonamento del posto, senza pertanto permettere l'immissione in ruolo dell'odierno istante. Nonché di qualunque decreto di convocazione, se inteso in senso lesivo per l'istante, ossia se inteso nel senso di impedire la sua immissione in ruolo. Nonché, per le predette ragioni, della sua eventuale esclusione dalle predette graduatorie di merito pubblicate in data 21/12/2018 Usl Puglia classe di concorso A028, al fine di impedire all'istante la sua immissione in ruolo. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazione, dei decreti di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesse in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma di tutti gli USR. Nonché ove occorra della manca convocazione a favore del ricorrente, ingiustamente escluso dalla partecipazione ai piani d'assunzione o con chiamate finalizzate al solo accantonamento del posto senza per tanto essere assunto in ruolo con riserva. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli elenchi (provvisori e poi definitivi) degli ammessi all'accesso alle prove (ivi comprese eventualmente quelle suppletive), per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Comunque, delle graduatorie di merito definitive del ricorrente, nella parte in cui tali graduatorie non vengono ritenute valide ai fini dell'assunzione, anche solo con riserva, nei piani di assunzione. Nonché ove occorra per le medesime ed anzidette ragioni delle eventuali graduatorie ove non pubblicate per mancata indizione delle prove sulle classi di concorso comunque di interesse del ricorrente. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni di tutte le eventuali rettifiche e modifiche pubblicate dall'ente in relazione ai predetti provvedimenti ivi comprese le graduatorie di merito definitive, ed ove occorra provvisorie quali atti eventualmente presupposti. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive (e ove occorra provvisorie), ivi compresi i decreti e le

note, degli eventuali elenchi dei candidati ammessi alle prove, e dei verbali, atti e provvedimenti di approvazione e superamento delle prove stesse, nonché di tutti gli altri provvedimenti contestati come sopra indicati, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante. Nonché dei calendari di convocazione nella parte in cui esclude il ricorrente, in quanto in attesa del riconoscimento del titolo nel nostro Paese, senza, dunque, che nelle more, sia assunta con riserva.

- e) Nonché ove occorra del del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto “disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all’art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017” e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto “autorizzazione assunzioni scuola personale docente”, nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso A028 Puglia - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all’arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell’epigrafe del contestato Dm 688/2019, DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: “procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l’osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017”; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto “la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017”. Nonché nei limiti dell’interesse, ove occorra, del “preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018”. ”. Nonché di tutti gli atti e i provvedimenti indicati nell’epigrafe del contestato ed impugnato DM 688/2019, ivi compresi: del D.M. n. 984 del 14 dicembre 2017, applicativo dell’art. 13 del D.Lvo n. 59/2017 relativo alla valutazione del terzo anno FIT; del D.D.G. n. 85 dello febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -IV Serie Speciale Concorsi ed*

esami, n. 14 del 16 febbraio 2018 che ha bandito il concorso di cui ai punti precedenti; del Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie speciale concorsi ed esami del 9 novembre 2018, che ha bandito il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"; TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado all'esito delle operazioni di mobilità per l' a.s. 2019/2020; CONSIDERATO che il numero dei posti vacanti e disponibili, al netto dell'esubero, è risultato, al termine delle operazioni di mobilità, pari a n. 58.627 e che per il personale docente per la scuola dell'infanzia è pari a n. 4.046 di cui n. 2.968 per posti comuni e n. 1.078 per posti di sostegno, per la scuola primaria è pari a n. 12.293 unità, di cui n. 7.138 per posti comuni e n. 5.155 per posti di sostegno, per la scuola secondaria di primo grado è pari a n. 21.467 unità, di cui n. 15.188 per posti comuni e n. 6.279 per posti di sostegno e per la scuola secondaria di secondo grado è pari a n. 20.821 unità, di cui n. 18.781 per posti comuni e n. 2.040 per posti di sostegno; PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 14452 del 29 luglio 2019, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 53.627; CONSIDERATO che, pertanto, il contingente di nomina in ruolo per il personale docente deve essere rideterminato nel numero complessivo di n. 53.627 posti con riduzione del contingente in alcune regioni nelle quali il numero degli aspiranti alla nomina in ruolo non risulti sufficiente ad assicurare la copertura dei posti vacanti e disponibili rilevati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità e che tali Uffici Scolastici Regionali nell'effettuare le suddette operazioni terranno conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo; CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 66 della legge 13

luglio 2015, n. 107, che prevede a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 che i ruoli del personale docente sono regionali e che di conseguenza le eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa; CONSIDERATO che al termine delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 sono presenti delle situazioni di personale docente in esubero per un totale di 764 unità; CONSIDERA TO che complessivamente il contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2019/20 è pari a n. 53.627, al netto dell'esubero; CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2019-2020. Nonché dei calendari di convocazione da concorso a firma del MIUR- USR nella parte in cui, con riferimento all'istante, escludono il candidato ammesso con riserva ex officio in quanto abilitata all'estero. Nonché, ove occorra, delle note diffuse alle organizzazioni sindacali e dei decreti di approvazione del piano di assunzione, se intese in senso lesivo per l'istante.

- f) Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le eventuali rettifiche, pubblicate in data 21/12/2018 per la classe di concorso A028 a firma della dott.ssa Anna Cammalleri, Direttore generale MIUR-USR Puglia, con decreto n. 37762. Nonché per le medesime ed anzidette ragioni del calendario di convocazione per la scelta dell'ambito n. 21183 a firma dell'USR Puglia e del provvedimento di nomina n. 21812 a firma dell'USR Puglia, se intesi in senso escludente la sig.ra Tundo, nonostante la stessa sig.ra Tundo sia stata convocata per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato alla ricorrente, se inteso nel senso di escluderla dalla partecipazione alle immissioni in ruolo. Nonché ove occorra ai fini della presente richiesta dei Decreti di rigetto di riconoscimento del titolo nel nostro Paese prot. n. 17149 del 31/07/2019 e prot. n. 13065 del 14/06/2019, nella parte in cui entrambi i decreti sono intesi in senso impeditivo per l'istante ai fini del suo reclutamento in ruolo. Nonché ove occorra del mancato accoglimento della domanda inviata dalla ricorrente ai fini della sua*

immissione in ruolo e di qualunque silenzio o rigetto serbato se inteso in senso lesivo per la ricorrente.

- g) *In via gradata: nell'ipotesi gradata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, la ricorrente, per le predette ragioni chiede l'annullamento o disapplicazione nei limiti dell'interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione"; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami -n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi*

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove

di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’ escludere i ricorrenti, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l’impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell’organico

dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché' non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha "ritenuto" nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché' la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già' include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle

graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché' prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

La ricorrente propone i seguenti motivi aggiunti per le seguenti ragioni di fatto e di diritto

IN BREVE

SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

1. La ricorrente ha partecipato al Concorso Semplificato ai fini dell'assunzione del personale docente.

2. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione, inizialmente, non aveva permesso il reclutamento a tempo indeterminato della parte istante.
3. Nello specifico, la ricorrente, in quanto abilitata in Spagna, è stata ammessa a partecipare con riserva al predetto Concorso Semplificato.
4. Tuttavia, il Ministero ha ingiustamente inteso la riserva in senso limitativo, con ciò impedendo la stabilizzazione della docente.
5. Per tali ragioni, la ricorrente proponeva ricorso dinnanzi a Codesto Ill.mo TAR del Lazio, il quale accordava dapprima il decreto monocratico e poi la misura cautelare collegiale.
6. Nessuna delle due misure è stata contestata dal Ministero: né il decreto monocratico, tramite istanza di revoca, e né l'ordinanza collegiale tramite appello.
7. L'Amministrazione ha dunque assunto la ricorrente e, senza imporre alcuna condizione, ha dichiarato il superamento dell'anno di prova senza riserva.
8. Per tali ragioni, il bene della vita è già entrato nella sfera dalla parte ricorrente, inoltre, la stessa Amministrazione ha chiaramente immesso in ruolo la docente eliminando ogni condizione iniziale.
9. Ad ogni modo, seppure la ricorrente – come sopra anticipato – sia già stata inclusa durante l'anno precedente nelle procedure di immissione in ruolo, ove occorra, per tuziorismo, la stessa parte istante insorge contro il provvedimento in epigrafe indicato, relativo alle ulteriori immissioni in ruolo nelle more indette dal Ministero, se tale provvedimento dovesse essere inteso in senso impeditivo per l'immissione in ruolo della ricorrente.
10. Per tali ragioni, la ricorrente propone i presenti motivi aggiunti, avverso l'impugnato provvedimento, per le ragioni di fatto e di diritto colpite da illegittimità propria e derivata.

IN LIMINE

In via preliminare ed assorbente appare opportuno evidenziare come la medesima fattispecie sia già stata scrutinata e decisa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio, III bis, il quale, con la Sentenza di merito n. 3400/2019, ha accolto il ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

Dunque, occorre ribadire che la presente fattispecie non rientra tra quelle relative all'immediata esclusione di alcune categorie di docenti dal concorso semplificato. Infatti, la presente vicenda ha invece visto la ricorrente partecipare d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente ex D.lgs. n. 59/2017, in ragione delle previsioni contenute nel bando che, con riferimento alla posizione degli abilitati all'estero entro la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2017, ha permesso l'accesso con riserva.

Tuttavia, la ricorrente, seppure ammessa d'ufficio alla procedura e collocatasi in posizione utile per l'assunzione, non è stata immessa in ruolo, in quanto la partecipazione al concorso è avvenuta con riserva.

Invero, all'odierna istante è stato solo accantonato il posto, senza tuttavia avere la possibilità di essere immessa in ruolo, in attesa di concludere l'iter per l'equipollenza, con la conseguenza che la riserva risulta inutiliter data.

FATTO

- 1. L'istante rientra dunque tra le categorie ammesse d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.*
- 2. La ricorrente è infatti abilitata all'estero, ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, nonché ha inviato la domanda di equipollenza al Ministero dell'Istruzione entro i termini stabiliti dal D.lgs. n. 59/2017.*
- 3. In attesa che si concluda il predetto iter amministrativo, relativo cioè al riconoscimento del titolo estero, peraltro caratterizzato dal noto contenzioso seriale, il Ministero dell'Istruzione ha permesso la partecipazione al concorso con riserva alla ricorrente, nonché a coloro che versano nella medesima situazione.*
- 4. La ricorrente ha così sostenuto la prova orale, ottenendo il seguente punteggio: 62/100, conseguendo alla fine la posizione n. 108, Graduatorie di merito USR Puglia.*
- 5. La posizione soggettiva dell'istante è riassunta nella seguente tabella:*

COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE DEL TITOLO – LUOGO E DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	CLASSE DI CONCORSO
TUNDO SILVIA	<i>Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas conseguito in Spagna presso l'Universidad Cardenal Herrera in data 29/05/2017</i>	A028 PUGLIA

6. *Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione ha escluso la ricorrente dalla partecipazione al recente piano di assunzioni, nonostante il suo inserimento con riserva.*
7. *Nello specifico, la ricorrente è stata esclusa dal predetto piano nonostante si sia collocata in posizione utile per ottenere l'ambita immissione in ruolo.*
8. *La ricorrente, alla luce delle contestate disposizioni ministeriali, è stata dapprima convocata dall'USR Puglia in data 9 agosto 2019 per essere assunta, le è stata assegnata la provincia di Brindisi, ma le è stato riconosciuto il solo diritto all'accantonamento, non anche la presa di servizio.*
9. *La causa dell'ingiusta esclusione, secondo l'illegittima scelta ministeriale, è pertanto ascrivibile al fatto che la ricorrente, vincitrice di concorso, risulta inserita con riserva e, dunque, tale riserva non permetterebbe l'assunzione, con la conseguenza che la riserva risulta "inutiliter data".*
10. *Sin da subito occorre evidenziare un aspetto, che a breve verrà ripreso nei motivi di diritto, ossia: l'impugnato divieto di partecipazione alle assunzioni non vale per tutti i docenti di tutte le Regioni, ma è rimesso all'arbitrio di quest'ultime.*
11. *È pure vero che la ricorrente, al pari di coloro che versano nella medesima situazione, ha ricevuto il provvedimento non favorevole per il riconoscimento del titolo, tuttavia, tale rigetto è ancora impugnabile e, nelle more che si concluda definitivamente il travagliato iter processuale collettivo e seriale, la ricorrente merita senz'altro di essere assunta in ruolo.*
12. *In definitiva, per ragioni processuale e procedurali, l'iter non è ancora concluso definitivamente, pertanto, il Ministero dell'Istruzione, nelle more, al fine di dare un senso alla riserva, dovrà provvedere all'immissione in ruolo della ricorrente. Come*

infatti vedremo nelle successive doglianze, è stato dapprima lo stesso Ministero dell'Istruzione a convocare l'odierna istante.

MOTIVI

ILLEGITTIMITA' PROPRIA

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.LGS n. 59/2017 – CONTRADDITTORIETA' DEI COMPORTAMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA'DEI MEZZI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI.

Alla odierna parte ricorrente è già stato riconosciuto il bene della vita, senza che il Ministero abbia mai avanzato alcuna richiesta di revoca del provvedimento cautelare monocratico e senza che mai lo stesso Ministero abbia mai appellato il provvedimento collegiale.

Inoltre, alla luce della natura pretensiva degli interessi legittimi sottesi alla fattispecie in esame, non può di certo essere trascurata la circostanza che ha visto l'Amministrazione riconoscere il superamento dell'anno di prova senza riserva, con la conseguenza che l'impugnato provvedimento - laddove inteso nel senso di impedire l'immissione in ruolo della parte istante – risulta senz'altro viziato, sia perché la riserva accordata ai candidati abilitati all'estero non è di certo impeditiva dell'immissione in ruolo - tranne che non la si voglia considerare *inutiliter data* - e sia perché la ricorrente ha comunque partecipato lo scorso anno alle procedure di reclutamento del personale docente e, peraltro, è stata nelle more stabilizzata e, dunque, ha visto riconosciuto il bene della vita.

Pertanto, non potendo di certo la ricorrente riottenere le energie lavorative e professionali che ha speso nell'interesse pubblico finale, e, altresì, non potendo l'Amministrazione **violare il principio di non contraddizione** – come accadrebbe nell'ipotesi in cui dovessimo considerare la docente al contempo idonea ad essere stabilizzata, in ragione dell'avvenuto superamento del periodo di prova, ma non più idonea per sopravvenute scelte dell'Amministrazione – si giunge all'inevitabile conclusione logica secondo cui il consolidamento del bene della vita assorbe qualunque altra circostanza eventualmente eccepita dalla parte pubblica rispetto alla sfera giuridica soggettiva del privato cittadino.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I

VIOLAZIONE art 21 septies l n. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Fattispecie analoga a quella ad oggetto è stata già decisa da Codesto Ill.mo Tar del Lazio, a seguito di un ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

In particolare, nella Sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis, è stato affermato il principio secondo cui: "Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso del ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata".

Nonostante tale precedente, dunque, il MIUR reitera la propria condotta, peraltro, di recente sospesa anche con l'Ordinanza n. 4887/2019 del 17/07/2019

II

Violazione del principio di non contraddizione:

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO LEX SPECIALIS – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4, 97 Cost- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -- INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DELLA

GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO.

Il MIUR viola palesemente il bando di concorso. Infatti, nella lex specialis, che ammette d'ufficio la ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto abilitata all'estero in attesa di concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo.

D'altronde, l'ammissione della ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, la ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale. La manifesta contraddittorietà di comportamento del MIUR rende con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante non gode di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione della docente alla procedura.

Il bando, peraltro, qualora avesse voluto porre dei limiti temporali e soggettivi per l'accesso al concorso e al lavoro stabile, lo avrebbe senz'altro detto, così come è accaduto per le varie categorie rimaste escluse dalla medesima procedura, a sua volta - com'è noto - rimessa alla Consulta per il vaglio di legittimità costituzionale.

Dunque, il MIUR viola in concreto la lex specialis: il bando non pone alcun limite ai fini dell'assunzione dei candidati abilitati all'estero.

*Inoltre, la condotta del MIUR contrasta con il **principio di non contraddizione**: da un lato, il bando, a firma dello stesso MIUR, stabilisce infatti che per l'accesso al ruolo la ricorrente ha, come unica strada, il superamento del concorso semplificato; d'altro lato, però, una volta superato il concorso, nonché entrato nelle graduatorie di merito regionale in posizione utile, la ricorrente non viene più assunta.*

Viceversa, il concorso semplificato ex d.lgs. n. 59/2017 è finalizzato al reclutamento del docente, che, dopo la chiusura delle c.d. GAE, non ha altro modo per accedere all'impiego stabile nel comparto della scuola pubblica.

Va inoltre evidenziato che la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'estero - anche a causa dell'inesistenza nel nostro ordinamento di percorsi abilitanti attivati in materia funzionale e regolare. Il fatto che l'istante sia in attesa di concludere il travagliato iter per conseguire l'equipollenza, tutt'ora non giunto ad una soluzione definitiva, è una circostanza che di certo non può incidere sulle sue sorti lavorative. Invero, la tempistica che il MIUR o il contenzioso seriale impiegano per concludere l'iter ai fini dell'equipollenza, non è un aspetto che può incidere negativamente sulle possibilità lavorative della docente.

In definitiva, non è dato comprendere che senso abbia permettere alla docente la partecipazione al concorso, se poi le viene negato il bene della vita (senza neppure concederglielo con riserva).

Ora, è molto più coerente con la ratio della lex specialis, sostenere che l'ammissione con riserva al concorso, non può che generare l'assunzione in ruolo, quale conseguenza logica dell'accesso, ex officio, al concorso stesso.

Inoltre, nella presente doglianza, neppure viene trascurata l'ulteriore contraddittorietà di comportamento e dei provvedimenti emersa sotto un ulteriore profilo: dapprima l'USR Puglia convoca la ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo, ma le riconosce il solo diritto all'accantonamento del posto. Ora, la ricorrente già dapprima era inserita con riserva, il cui iter finalizzato all'equipollenza non era ancora definitivo, non è dato pertanto capire che senso abbia convocare l'istante, per poi accantonarle il posto.

Violazione del principio del "giusto procedimento".

Un ulteriore aspetto che merita di essere senz'altro evidenziato riguarda l'esclusione della ricorrente da qualunque procedimento amministrativo decisionale. Invero, il MIUR, in violazione del principio del giusto procedimento, senza neppure permettere alla ricorrente di presentare osservazioni e di prendere posizione sulla sua esclusione, ha proceduto a negare all'istante l'ambita immissione in ruolo. Viceversa, è principio consolidato quello secondo cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto del dettato costituzionale del buon andamento, in modo che il cittadino privato assuma la giusta posizione in vista di un possibile rigetto in relazione alla propria pretesa.

III

Dal bene della vita al privilegio regionale

VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994

A.i Altro aspetto degno di nota riguarda il fatto che l'esclusione della ricorrente, dal recente piano dell'assunzione, non è estesa verso tutti coloro che versano nella medesima situazione dell'odierna istante, ma varia da Regione a Regione.

In altri termini, ogni Regione gestisce - a proprio modo - i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi della ricorrente sono già stati assunti a tempo indeterminato "I candidati, invece, che risultano inseriti con riserva nelle GMRE ex art. 3 – comma 4 – del D.D.G. N. 85/2018 sono convocati per l'ammissione al percorso annuale – terzo anno FIT - di cui al comma 6 dell'art. 11 con condizione risolutiva espressa". A differenza del Lazio, dunque, che ha ingiustamente escluso la ricorrente.

Ora, il MIUR lascia all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale: l'istruzione ed il lavoro.

Peraltro, è noto come sia proprio la violata Costituzione ad impendere che il reclutamento nazionale del personale docente avvenga sulla base delle scelte regionali.

Il comportamento del MIUR si rivela pertanto gravemente illegittimo: non è più il Dicastero a stabilire i criteri del reclutamento nazionale, ma "delega" le singole Regioni.

Da qui deriva l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo, e la medesima preparazione professionale, l'istante è rimasta esclusa dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni. Pertanto, è impensabile che casi simili vengano trattati in maniera diversa, sulla base dell'arbitrio regionale.

A.ii Il mero privilegio regionale

È evidente che la norma regolatrice dell'ingresso al pubblico impiego (con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato) non può esistere per taluni soggetti e non anche per altri. In quest'ultimo caso verrebbe definitivamente leso sia l'interesse pretensivo privato e sia lo stesso interesse pubblico, poiché all'interno della medesima categoria professionale soltanto alcuni docenti potrebbero godere delle chance lavorative connesse al proprio titolo, e non anche gli altri, qualora l'attribuzione del bene della vita dipendesse per l'appunto dall'orientamento del momento, che finirebbe così per trasformare il bene della vita in mero privilegio.

Alla luce, dunque, della natura del bene della vita oggetto del presente contenzioso (il lavoro) e, più in generale, stante la natura generale degli atti impugnati, si evidenzia come non sarebbe giusto che solo per alcuni valga la possibilità di spendere il proprio titolo ai fini dell'accesso nel comparto della scuola pubblica, e non anche per l'attuale ricorrente, anche lei in possesso del medesimo titolo, con evidente violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., il tutto in un assetto costituzionale ad impronta fortemente lavoristica.

IV

In via gradata: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.

Quanto sopra analizzato è sufficiente per dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della condotta del MIUR. Ove occorra, in via gradata, si specifica che qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima.

Invero, il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, la escluderebbe senza permettere alla docente di raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo.

Ora, è evidente che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento della candidata, non può definirsi utile per le ambite finalità lavorative.

Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe inutiliter data.

Viceversa, la ratio del Dlgs n. 59/2017 è quella di permettere ai docenti abilitati entro una certa data, tra cui senza dubbio rientra la ricorrente, di essere reclutati a tempo indeterminato. L'istante attende senz'altro il riconoscimento del proprio titolo, ma tale circostanza regge unitamente alla sua ammissione al concorso con riserva. Viceversa, varrebbe il brocardo secondo cui simul stabunt simul cadent, e non certo l'ammissione al concorso da un lato e l'esclusione al piano delle assunzioni dall'altra.

Peraltro, il bando, se inteso in tale senso lesivo, violerebbe la direttiva 70/99CE poiché, pur avendo come finalità l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, tuttavia, non recluterebbe l'istante, la quale rimarrebbe pertanto ancora una docente precaria in posizione persino peggiore rispetto a quella iniziale.

Dunque, il bando così inteso traviserebbe e svierebbe i presupposti normativi da cui esso stesso scaturisce, e giungerebbe alla paradossale conclusione di peggiorare, anziché migliorare, la condizione lavorativa della docente.

V

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

La mancata partecipazione alla Procedura ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita alla ricorrente. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette alla docente di ricevere il bene della vita.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto.*

*Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione alla Procedura, quale forme di risarcimento in modalità specifica.*

VI

ISTANZA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

VII

ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO

Dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione della ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

VIII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Secondo questa difesa, poiché l'impugnazione riguarda atti di natura generale, non sembra che ci siano dei controinteressati in senso formale e-o sostanziale rinvenibili direttamente dagli atti contestati. Tuttavia, qualora Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Tanto premesso, la ricorrente

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti.

Condanna alle spese con accessori come per Legge

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f.SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile – pubblico impiego – 325,00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 29/09/2020

Avv. Sirio Solidoro